



**COMUNE DI PARMA
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

***AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI PARMA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL TESTO
UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.) – CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO.***

Premessa

Il Comune di Parma, in continuità rispetto al passato, intende affidare in appalto, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, Codice), il servizio di sorveglianza sanitaria del proprio personale attraverso la nomina del Medico Competente previsto dal testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 e SS.MM.II).

Le finalità che l'Ente intende perseguire sono connesse all'esigenza di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale dipendente assunto con contratto sia tempo determinato sia indeterminato in servizio.

Il numero complessivo del personale è attualmente di 1350 unità.

L'espletamento dell'incarico del servizio di sorveglianza sanitaria, prevede le attività di cui agli artt. 25 (obblighi del medico competente) e 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del Medico Competente.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di Sorveglianza Sanitaria (Medico Competente) ai sensi degli artt. 25 e 41 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le modalità della procedura della gara d'appalto e delle prestazioni sono definite nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le attività previste nel presente capitolato dovranno essere svolte in perfetta esecuzione di tutta la normativa di riferimento relativa alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ed in particolare alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. con la sola esclusione di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche specifiche.

ART. 3 ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà garantire:

1. la disponibilità di un **“Medico Competente”**, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. In fase di presentazione dell'offerta, dovrà essere indicato il professionista designato ad assumere il servizio di medico competente, intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti;

2. l'espletamento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 25 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in capo al **“Medico Competente”**, ovvero:

a) collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Sorveglianza Sanitaria che comprende:

- la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali od alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente normativa;
- la visita medica preventiva in fase preassuntiva se prevista;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

d) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. al Ministero della salute entro i termini previsti dalla vigente normativa;

n) trasmettere, esclusivamente per via telematica, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B (comma 1 Art. 40 D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

3. le attività di sorveglianza sanitaria verranno svolte presso l'ambulatorio medico del Comune di Parma sito in Largo Torello de Strada 11/a – Parma;

ART. 4 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'affidamento.

L'Appaltatore rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto di appalto le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai capoversi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui al periodo precedente, l'Ente invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto. Trova applicazione, pertanto, l'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6 PROCEDURA GARA D'APPALTO

L'affidamento avverrà tramite l'indizione di una gara d'appalto ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all'individuazione di un soggetto al quale, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del predetto Codice) affidare il servizio di Sorveglianza Sanitaria con contestuale nomina del Medico Competente.

ART. 7 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento è triennale e decorre dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva. E' prevista la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori tre (03) anni agli stessi patti e condizioni.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a sei (06) mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 8 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo stimato per la durata triennale del servizio è stabilito in euro 90.000,00 (novantamila/00) esente iva ai sensi di legge (art. 10, n. 18 DPR 633/72); (Euro 30.000,00 annuali).

Il ribasso unico proposto dall'aggiudicatario sarà applicato sui prezzi indicati nel sotto riportato Elenco Prezzi Unitari (si precisa che il ribasso unico proposto verrà applicato a tutte le voci).

	Quantità indicativa	Costo unitario	Costo complessivo
Visita medica	500	40,00	20.000,00
Audiometria	20	16,00	320,00
Spirometria	20	16,00	320,00
Visiotest	200	16,00	3.200,00
Elettrocardiogramma	20	16,00	320,00
Controllo alcol	100	16,00	1.600,00
Sopralluoghi ambienti di lavoro, incontri con Datori di Lavoro e Servizio Prevenzione, partecipazione alle riunioni periodiche annuali, valutazione e firma documenti, relazioni sanitarie, ogni altra attività spettante ai medici competenti	A forfait	4.240,00	4.240,00
Totale anno presunto		euro	30.000,00
Totale triennio presunto		euro	90.000,00

Si precisa, altresì, che le quantità sono puramente indicative e potranno subire modifiche in base alle esigenze che si potranno manifestare nel corso del servizio.

ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza trimestrale in base all'attività sanitaria effettivamente svolta.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, CIG (codice Identificativo gare), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Ente in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29.09.1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18.01.2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di

Parma e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UFQSY8.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8, della legge n. 136 del 13/08/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 PENALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso, oltre a quanto previsto nel presente capitolato.

In caso d'inadempimento di una o più prestazioni potrà applicarsi una penale pari al 2% dell'importo dei compensi oltre al pagamento degli eventuali costi aggiuntivi che ne derivassero all'Amministrazione Comunale

L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione da parte del Comune al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.

ART. 12 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i diritti e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in oggetto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Ente e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 articolo 25 comma 1 lettera c) l'Appaltatore "istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente" e, inoltre, ai sensi del D.Lgs 81/2008 articolo 25 comma 1 lettera d) "consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale".

L'aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dal COMUNE DI PARMA quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.

ART. 13 RESPONSABILITA' – OBBLIGO DI MANLEVA

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente appalto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o terzi o cose di terzi.

Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

Per le attività oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto con l'Amministrazione, copia della polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia, a copertura di tutti i rischi connessi all'attività professionale avente una durata pari a quella del contratto e con un massimale almeno pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00).

ART. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Vista la natura delle prestazioni è vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato. E' vietato, inoltre, all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 15 RECESSO

L'Ente avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal futuro contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tal decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 16 RISOLUZIONE PER INDADEMPIMENTO

L'Ente risolverà il futuro contratto nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108 del Codice.

ART. 17 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art.18 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 204/2014 e n. 79/2017, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

ART.19 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto, l'appaltatore costituirà idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente.

La garanzia avrà validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore (compreso il Professionista che sarà nominato Medico Competente) sono tenuti a stipulare le polizze assicurative di responsabilità civile terzi con primarie compagnie di assicurazioni secondo le modalità e i massimali indicati nello schema di contratto.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Le spese da sostenere per la stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia integralmente alla disciplina normativa e regolamentare prevista in tema di contratti pubblici ed in tema di testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.) nessuna esclusa.

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione

Geom. Paolo Somacher

**N. xxxxx del xxxx DEL REGISTRO DEGLI ATTI PUBBLICI
DEL COMUNE DI PARMA**

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI PARMA E NOMINA DEL MEDICO
COMPETENTE PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.)**

CIG. XXXXX

Questo giorno XXXXX del mese di XXXX dell'anno
DUEMILADICIOTTO (2018) in Parma, Sede Municipale, Strada della
Repubblica n. 1, innanzi a me **XXXXXX**, Segretario Generale del Comune di
Parma, abilitato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97, IV comma
lett. c) del D.Lgs 267/2000, senza l'assistenza di testimoni avendovi gli
infrascritti comparenti, che hanno i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con
il mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i
signori:

a) **XXXXXX**, nato a XXXX il XXXX e domiciliato per la carica presso la
Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in qualità di dirigente
del **COMUNE DI PARMA** (P.Iva 00162210348) Settore XXXX incaricato
con Decreto Sindacale n. XXXXX e legittimato a stipulare in nome e per
conto dell'Ente ai sensi dell'art.107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, dell'art.
87 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. XXX del XXXX,

E

b) XXXXXXXX, nato a XXXX il XXXX C.F. XXXX, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico XXXXXX con sede legale in XXXXX Via XXXX, Cap. XXXX, codice fiscale e P. Iva XXXXX, numero REA XXXX

Essi componenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32 Co. 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., convengono e dichiarano quanto segue:

PREMESSO CHE

a) con determinazione dirigenziale n. XXXX del XXXX, l'Ente ha indetto, ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) una procedura aperta per l'affidamento a terzi del servizio di "Sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Parma e nomina del medico competente previsto dal testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)";

b) con la medesima determinazione dirigenziale n. XXXX del XXX sono stati approvati: la procedura di affidamento, i criteri di aggiudicazione, lo schema di bando e disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto;

c) con determinazione dirigenziale n. XXXX del XXX si è disposto l'affidamento dell'appalto in oggetto all'Operatore Economico XXXXX

con sede legale in Parma - Via XXX cap. XXX ;

d) è stata accertata la regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi mediante acquisizione dei durc on line con scadenza in data XXXX;

e) non si è provveduto alla redazione del DUVRI, stante l'assenza di rischi interferenziali legati alle attività oggetto del presente contratto, così come da dichiarazione rilasciata dal responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente prot. gen. n. XXX del XXX;

f) è stato acquisito in data XXXX, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, richiesta di comunicazione antimafia;

g) in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di che trattasi;

h) i documenti sopra indicati sono conservati agli atti del Settore XXXX

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Norme regolatrici

1.1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica (all. A) ed il Capitolato Speciale d'Appalto (all. B);

1.2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- c) dai Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;
- d) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma;
- e) dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) da altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

1.3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

1.4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Ente, ivi incluse l'offerta tecnica ed economica prodotta dall'Appaltatore medesimo.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

2.1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento a terzi di “Sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Parma e nomina del medico competente previsto dal testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)”.

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto sotto la lett. B).

2.2. Le prestazioni contenute nel Capitolato si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

Articolo 3 – Durata del Contratto

3.1. La durata del Contratto è inizialmente fissata in 3 anni, decorrenti dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

3.2. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo per ulteriori tre anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

3.3. L'Ente, inoltre, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'Ente.

Articolo 4 – Importo contrattuale

4.1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di tre anni, in Euro XXXXX(diconsi Euro XXXX), esente iva ai sensi di legge (art. 10, n. 18 DPR 633/72);

4.2. Il corrispettivo dell'appalto resterà fisso ed invariato per l'intera durata dello stesso.

Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

5.1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto o comunque indicate

nell'offerta tecnica.

5.2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

6.1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6.2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (*ed essendo Cooperative*) anche nei confronti dei Soci occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

6.3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento

di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui al periodo precedente, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

6.4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

7.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente e, comunque, per i

cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

7.2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

7.3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

7.4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

7.5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente medesimo.

7.6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare ed appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

7.7. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed, in generale,

dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali”.

8.1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.

8.2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.

8.3. L’Appaltatore è, pertanto, designato dal COMUNE DI PARMA quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato *“Affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Comune di Parma e nomina del Medico Competente previsto dal testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)”*, e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente atto.

8.4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 9 - Assicurazioni e responsabilità dell’Appaltatore

L’Appaltatore si assume ogni responsabilità penale e civile nell’esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,

senza diritto a rivalsa o compenso da parte degli per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dalla violazione di quanto disposto dal d.lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà l'Ente da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Ente da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire agli stessi.

L'Appaltatore ha stipulato specifica polizza assicurativa di responsabilità civile terzi con primaria compagnia di assicurazioni, per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni cagionati a terzi o a cose di terzi compreso l'Ente, dall'Appaltatore e dalla persone di cui questo debba rispondere nell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e per tutta la durata dell'appalto che sono espressamente richiamati in polizza. La polizza inoltre prevede l'esclusione della azione di rivalsa nei confronti dell'Ente.

Il professionista che viene nominato "medico competente" e eventuali altri operatori sanitari coinvolti nelle attività oggetto di appalto dovranno stipulare specifiche Polizze RC professionali con un massimale di almeno 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

L'Ente si riserva pertanto il diritto di visionare, a semplice richiesta, preventivamente le copie integrali delle polizze e accettare e/o richiedere precisazioni/integrazioni alle condizioni contrattuali in essa contenute. Le

polizze suindicate dovranno risarcire integralmente i terzi, ed eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente rimborsate dai titolari e non saranno opponibili all'Ente.

Resta comunque ferma la totale responsabilità dei Titolari delle suindicate polizze riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

La sottoscrizione delle polizze potranno essere sostituite da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto i soggetti citati sono assicurati.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Ente, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

10.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

10.3. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. Resta inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni e più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

10.4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10.5. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 11 - Cauzione definitiva

11.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € xxxxxxxxxxx (euro xxxxxxxx/x0), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente. N. polizza xxxx rilasciata da xxxxxxxx cod. ag. xxxxx in data xxxxxx.

11.2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

11.3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

11.4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

11.5. L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Art. 12 - Recesso

12.1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

12.2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

12.3. In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

12.4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 13 - Recesso per giusta causa

13.1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

13.2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 14 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto. Cessione del credito

14.1. Vista la natura delle prestazioni è vietato il subappalto del servizio oggetto del presente contratto.

14.2. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

14.3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

14.4. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

14.5. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

14.6. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. xxxxxxxxxxxx al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché

ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG sopraindicato.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

15.1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

15.2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico

dell'appaltatore (art. 23).

15.3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

15.4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

15.5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

15.6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

15.7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 16 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

16.1. L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora

nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

16.2. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

16.3. L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

16.4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17 - Penali

17.1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

17.2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

17.3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per

iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

17.4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 18 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

18.1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

18.2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

18.3. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

18.4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

19.1. L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

19.2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

19.3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

19.4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art. 20 - Direttore dell'esecuzione del contratto

20.1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, è individuato nel Responsabile della Struttura Operativa Servizi per la Scuola.

20.2. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

20.3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Ente, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

20.4. L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 21 - Fatturazione e pagamenti

21.1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto, l'Appaltatore potrà emettere n. 3 fatture annue di cui la prima riferita al periodo di attività 13 settembre -31 dicembre; la seconda riferita al periodo 1 gennaio-30 aprile; la terza riferita al periodo 1 maggio-12 settembre.

21.2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

21.3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario

21.4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture

in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

21.5. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

21.6. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.

21.7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Parma – Settore Servizi Educativi, Largo Torello de Strada n. 11/A e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

21.8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UFQSY8.

Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

22.1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

22.2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

23.3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

23.4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

23.5. L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

23.6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

23.7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.

22.8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.

16

Articolo 23– Codice di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 204/2014 e n. 79 del 08.03.2017 - pena risoluzione del presente contratto - e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto

compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art. 24 - Sciopero

24.1. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Ente dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni.

24.2. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.

24.3. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

24.4. Fuori dai casi di forza maggiore, nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, l'Ente avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altro Operatore Economico, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.

6. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte dell'Appaltatore verrà detratta dal computo mensile.

Articolo 25 – Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Articolo 26– Stipula del Contratto – Spese contrattuali

26.1. Il presente atto, soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, è stipulato mediante atto pubblico in modalità elettronica, con oneri a carico dell'Appaltatore.

26.2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelle a carico dell'Ente per legge.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. xxxx pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per il COMUNE DI PARMA/ xxxxxxxxxxxxxx (firmato digitalmente)

Per xxxxxxxxxxxxxx Il Legale Rappresentante xxxxxxxxx (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (firmato digitalmente)

Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperienza delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con

specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di

conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali *data breach* o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- 12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- 12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- 12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- 12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.



COMUNE DI PARMA

PATTO DI INTEGRITA'

in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture

tra il **Comune di Parma** ed il **Partecipante** alla gara

PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.).
--

CIG. N. 775892751C.

Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante del partecipante alla gara e deve essere presentato unitamente all'offerta.

La mancanza del presente documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Parma e dei Partecipanti alla procedura di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Parma coinvolti nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente Patto di Integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

Il Comune di Parma si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara, di cui al presente Patto di Integrità, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il sottoscritto soggetto Concorrente da parte sua, si impegna a segnalare alla Pubblica Autorità competente, dandone comunicazione al Comune di Parma, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto che andrà eventualmente a stipulare.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dal Comune di Parma, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara in oggetto;
- escussione della cauzione provvisoria presentata per la validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva presentata per la stipula del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Parma per 3 anni.

Il Comune di Parma può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.lgs. 104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Il presente Patto di Integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante e sostanziale. Il contenuto del Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra il Comune di Parma e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per il Comune di Parma – il RUP Geom. Paolo Somacher

Per (nome della Società) – il Legale Rappresentante